



Gentilissimi Titolari di Attività Commerciali e di Pubblici Esercizi,

nella consapevolezza dei possibili cambiamenti che anche in tempi brevi possono intervenire, si ritiene opportuno condividere con tutti Voi esercenti il testo del Decreto del Presidente del Consiglio emesso in data 09.03.2020 che contiene nuove disposizioni per contenere la diffusione del Coronavirus in tutto il territorio nazionale.

Vi invitiamo a prestare particolare attenzione all'articolo 1 del DPCM 08.03.2020, lettere n), o), r) ed s), che riportiamo qui di seguito per comodità di lettura. In modo particolare è importante essere poi a perfetta conoscenza delle misure igieniche indicate dall'allegato 1 al Decreto stesso.

In questi passaggi sono contenute le misure di cautela, specifiche per voi, le quali prevedono:

*n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità **del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** di cui all'allegato 1 lettera d), **con sanzione della SOSPENSIONE dell'attività in caso di violazione;***

*o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, **con sanzione della SOSPENSIONE dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative CHE NON CONSENTANO IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO, LE RICHIAMATE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE CHIUSE;***

*r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), **con sanzione della SOSPENSIONE dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative CHE NON CONSENTANO IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 LETTERA D), LE RICHIAMATE STRUTTURE DOVRANNO ESSERE CHIUSE. LA CHIUSURA NON È DISPOSTA PER FARMACIE, PARAFARMACIE E PUNTI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, IL CUI GESTORE È CHIAMATO A GARANTIRE COMUNQUE IL RISPETTO DELLA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI UN METRO** di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;*

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

E' poi vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Pur comprendendo la difficoltà applicativa delle restrizioni disposte, invitiamo ad applicarle con scrupolo e senso di responsabilità, chiedendo la necessaria collaborazione dei clienti, nella certezza che lo scopo delle presenti misure è quello della tutela della salute pubblica, quindi di tutti quanti noi.

Gli uffici comunali sono a completa disposizione per fornire tutte le informazioni del caso. Tutti i recapiti sono reperibili sul sito internet del Comune all'indirizzo www.pasian.it

Pasian di Prato, 10.03.2020

L'Amministrazione Comunale